

COMUNE DI TRICERRO

PROVINCIA DI VERCELLI

DELIBERAZIONE N.9 DEL 31/05/2022

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO :TARI (Tassa rifiuti) - Approvazione delle Tariffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022

L'anno **Duemilaventidue** addì **trentuno** del mese di **maggio** alle ore 11,00 nel Sala Consiliare Piazza Cavour 1. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

		Presente	Assente
1	BORGIO CARLO	SI	
2	OPPEZZO ROSSELLA	SI	
3	DEMARTINI GIOVANNI BATTISTA		SI
4	BUROCCO MAURO	SI	
5	FERRERO CLAUDIO		SI
6	COPPO ALESSANDRO		SI
7	PAVESE VERONICA	SI	
8	VENERA MORENA	SI	
9	BRUSA DIEGO	SI	
10	LUPANO MAURO		SI
11	BUFFA CRISTINA	SI	
		7	4

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Veloce Dott. Guido, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Borgio Carlo** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 7 dell'ordine del giorno

Il Consiglio Comunale

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
-

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Tricerro è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente C.O.VE.VA.R. come previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di € 113.336,00;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario, con esito positivo posta in essere dall' C.O.VE.VA.R. come da deliberazione n. 5 del 11.05.2022;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 26.05.2020 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato "B" alla presente deliberazione, come sopra validato dalla competente Autorità di Governo del Bacino (Ente territorialmente competente in base alla deliberazione ARERA 443/2019), il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2022 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Esaminate inoltre le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: "Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti";

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui al comma 3 dell'art. 24 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso:

- apposita voce del Piano Finanziario, spalmando pertanto il costo sulla generalità dei contribuenti TARI;
- apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo*

dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2021, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5% (Cinque%)

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il Responsabile del servizio tributi esprime ai sensi dell'art. 49 D. Lgs 267/2000 il seguente parere: PARERE FAVOREVOLE Il
Responsabile del servizio

F.to Colombo Roberto

Il Responsabile del Servizio finanziario esprime il seguente parere: PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile del servizio PARERE
FAVOREVOLE

Il Responsabile del servizio

F.to Veloce dr Guido

Con voti n. 5 favorevoli, n. 2 astenuti
(Brusa, Buffa), n. 0 contrari espressi in
maniera palese;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Finanziario e i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "B" alla presente deliberazione, validati C.O.VE.VA.R con provvedimento n. 6 del 11.05.2022;
- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2022 di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Finanziario;

- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia, nella misura del 5%;
- 6) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo, viene garantita attraverso:
 - apposita voce del piano finanziario, spalmando pertanto il costo sulla generalità dei contribuenti TARI;
 - apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- 7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98; Il Presidente chiede che il presente atto venga dichiarato immediatamente eseguibile.

Il Consiglio Comunale

Con voti n. 5 favorevoli, n. 0 contrari, n. 2 astenuti (Brusa, Buffa) palesemente espressi;

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, T.U. 267/2000

8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,55753	0,46833	1,00	215,53061	0,56197	121,12174
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,55753	0,54638	1,40	215,53061	0,56197	169,57043
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,55753	0,60213	1,80	215,53061	0,56197	218,01913
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,55753	0,64673	2,20	215,53061	0,56197	266,46782
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,55753	0,69134	2,90	215,53061	0,56197	351,25304
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,55753	0,72479	3,40	215,53061	0,56197	411,81391

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,54687	0,17500	2,60	0,14484	0,37658
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,54687	0,36640	5,51	0,14484	0,79807
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,54687	0,20781	3,11	0,14484	0,45045
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,54687	0,16406	2,50	0,14484	0,36210
105-Alberghi con ristorante	1,07	0,54687	0,58515	8,79	0,14484	1,27314
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,54687	0,43750	6,55	0,14484	0,94870
107-Case di cura e riposo	0,95	0,54687	0,51953	7,82	0,14484	1,13265
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	0,54687	0,54687	8,21	0,14484	1,18914
109-Banche ed istituti di credito	0,55	0,54687	0,30078	4,50	0,14484	0,65178
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	0,54687	0,47578	7,11	0,14484	1,02981
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	0,54687	0,58515	8,80	0,14484	1,27459
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,54687	0,39375	5,90	0,14484	0,85456
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,54687	0,50312	7,55	0,14484	1,09354
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,54687	0,23515	3,50	0,14484	0,50694
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,54687	0,30078	4,50	0,14484	0,65178
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	0,54687	2,64685	39,67	0,14484	5,74580
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,54687	1,99061	29,82	0,14484	4,31913
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	0,54687	0,96249	14,43	0,14484	2,09004
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,54687	0,84218	12,59	0,14484	1,82354
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,54687	3,31403	49,72	0,14484	7,20144
121-Discoteche, night club	1,04	0,54687	0,56874	8,56	0,14484	1,23983

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Borgo Carlo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Guido Veloce

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Un esemplare della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo pretorio on-line comunale per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.69

Tricerro, li 14/06/2022

L'addetto

F.to Defilippi Aldo

VISTO: IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Guido Veloce

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tricerro, 14/06/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Guido Veloce

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Atto esecutivo in data 31/05/2022 , ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Guido Veloce